



Sentenza n. 211 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 12 settembre 2022, deposito del 17 ottobre 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: [ordinanza n. 184 del 2021](#) e [ordinanza n. 45 del 2022](#)

parole chiave:

GUIDA DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI – MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
– PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

disposizione impugnata:

- art. 73 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Con ordinanza del 10 settembre 2021 e con ordinanza del 14 marzo 2022, rispettivamente, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, e il Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che **punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, nel caso in cui a commettere il fatto sia persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.**

Con motivazioni sostanzialmente analoghe, i giudici remittenti hanno ritenuto che la disposizione scontrerebbe, anzitutto, il vizio dell'**irragionevolezza**, in contrasto con l'**art. 3 Cost.**, se riguardata alla luce della previsione recata dall'art. 116, comma 15, cod. strada, in virtù dell'intervenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente, penalmente punibile solo in caso di recidiva nel biennio.

Infatti, nell'ottica dei giudici *a quibus*, l'essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, pur trattandosi di evenienza del tutto estranea al fatto-reato della guida senza patente, nell'ambito della disposizione censurata finirebbe per rendere punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assumerebbe, invece, alcun disvalore sul piano penale (salvo il caso della recidiva nel biennio di cui si è appena detto).

L'irragionevolezza, dunque, discenderebbe dal fatto che un medesimo fatto (la guida senza patente) verrebbe a rilevare sul piano penale solo per una particolare categoria di soggetti, ovvero coloro che

sono sottoposti a una misura di prevenzione, senza che emergano specifiche e pregnanti ragioni di tutela sociale.

Secondo i remittenti poi la disposizione impugnata si porrebbe, altresì, in contrasto con l'**art. 25, comma 2, Cost.**, nella misura in cui, per le medesime ragioni addotte rispetto all'art. 3, la contravvenzione ivi prevista finisce per assumere i tratti di un reato d'autore, in aperta violazione del principio di offensività che, nella sua accezione astratta, costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale.

La medesima disposizione, infine, violerebbe anche l'**art. 27, comma 3, Cost.**, in quanto asseritamente determinativa di un trattamento sproporzionato rispetto al fatto commesso, sanzionato come illecito amministrativo se commesso da altro soggetto, che sarebbe pertanto percepito come ingiusto dal condannato, e quindi inidoneo a svolgere la funzione di rieducazione.

La Corte costituzionale ha ritenuto tutte le questioni sollevate **non fondate**.

Per pervenire a tale conclusione, il collegio ha preliminarmente preso le mosse da una ricostruzione in chiave diacronica del quadro normativo e giurisprudenziale nel cui contesto si collocano le condotte di guida in assenza della patente, regolate sia dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sia dalle disposizioni sul contrasto al fenomeno criminale mafioso.

Il giudice delle leggi si è, quindi, soffermato anzitutto sulla questione inerente all'**art. 25, comma 2, Cost.**, che ha dichiarato **non fondata** alla luce di un'approfondita disamina del **principio di offensività**.

La Corte, infatti, dopo aver ricordato come esso operi su due piani distinti, atteggiandosi, da un lato, come offensività «in astratto» (ossia, come precetto rivolto al legislatore, diretto a limitare la repressione penale a fatti che, nella loro configurazione astratta, presentino un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione) e, dall'altro, come offensività «in concreto» (vale a dire, come criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune, che, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, dovrà evitare che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva), ha rammentato che **il principio di offensività «in astratto» non implica che l'unico modello, costituzionalmente legittimo, sia quello del reato di danno, risultando legittimi anche i reati di pericolo presunto**, come quello precisamente previsto dal censurato art. 73. Si tratta di quei reati a tutela anticipata, che colpiscono, cioè, l'aggressione ai beni giuridici protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo.

Anche rispetto a essi, in particolare, **il principio di offensività del reato postula che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive**, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela.

Secondo la Corte, la disposizione impugnata non attribuisce rilevanza alcuna alle condizioni soggettive della persona.

Il giudice costituzionale, infatti, **esclude che l'art. 73 cit. dia luogo a un'ipotesi di "responsabilità penale d'autore"**, in quanto, in generale, le misure di prevenzione personale presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia, nonché l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica.

Esse vengono, dunque, applicate, tra le altre ragioni, al fine di garantire l'attuazione della necessaria vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso la previsione di limitazioni della libertà di circolazione.

Ciò significa che non ogni inadempimento di obblighi generici e indeterminati può essere posto a carico dei destinatari delle misure di prevenzione, ma soltanto quello che si sostanzia in violazioni di specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Nel caso scrutinato, dette prescrizioni, ravvisa la Consulta, sono specificamente riconducibili all'art. 120 cod. strada, secondo cui non possono conseguire la patente di guida coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956 e dalla legge n. 575 del 1965.

Ad avviso della Corte, quindi, **il presupposto della fattispecie penale in discussione è rappresentato dalla mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale**, il quale, come detto, trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all'art. 120 cod. strada.

Su questa base, il collegio giunge alla conclusione per cui la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una **valutazione discrezionale del legislatore**, il quale, rispetto alla fattispecie contemplata dall'art. 116, comma 15, cod. strada, nel caso dell'art. 73 cit. ha ritenuto sussistere un *quid pluris* di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo.

Da qui, l'inconfigurabilità nella disposizione impugnata di una "responsabilità penale d'autore".

Dalla declaratoria di non fondatezza della questione afferente all'art. 25, comma 2, Cost., discende poi, per la Corte, anche quella della questione concernente l'**art. 3 Cost.**, in quanto la differente risposta punitiva per la condotta di guida senza patente prevista, da un lato, per i soggetti non colpiti da misure di prevenzione personali, e dall'altro, per coloro che a causa dell'accertata pericolosità vi siano sottoposti, risponde, ad avviso della Consulta, a una **non irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche sanzionatorie**, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti.

Infine, allo stesso modo non fondata viene considerata anche l'ultima questione, sollevata con riguardo all'**art. 27, comma 3, Cost.**, perché, se per un verso i significativi elementi differenziali tra le fattispecie dell'art. 116, comma 15, cod. strada e dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, giustificando il diverso regime sanzionatorio, escludono che la disposizione impugnata preveda un trattamento sproporzionato se comparato con la sanzione solo amministrativa contemplata per la stessa condotta, posta in essere da chi non è assoggettato a misure di prevenzione personali, per altro verso, la pericolosità specifica della condotta della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale, già in possesso del titolo abilitante alla conduzione di veicoli, non consegue automaticamente all'assoggettamento a misure di prevenzione di carattere personale, ma richiede che sia valutata dal prefetto prima di revocare la patente di guida.

Jacopo Ferracuti